

Legge Regionale 4 marzo 2016, n. 5

“COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2016”

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:

CAPO I

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO
DELLA NORMATIVA REGIONALE**

Articolo 1

Abrogazioni

1. Nell'ambito delle disposizioni contenute nella legge regionale 11 agosto 2015, n. 27 sono abrogati:
 - a) il comma 2 ed il comma 4 lettera c) dell'articolo 2;
 - b) il comma 2 lettera a) dell'articolo 4;
 - c) il comma 2 lettera c) dell'articolo 6;
 - d) l'articolo 19.

Articolo 2

**Integrazioni e modifiche alla legge
regionale 13 agosto 2015 , n. 30**

1. All'articolo 8, comma 4 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30 le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti lettere:

“a) il dimensionamento dell'offerta, le certificazioni e i diplomi conseguibili previsti dall'ordinamento scolastico in tale ambito;

b) le modalità di monitoraggio e controllo e gli standard qualitativi che a livello territoriale si intendono garantire”.

2. Alla lettera e) dell'articolo 8, comma 4 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30 la parola “*valutazione*” è sostituita dalla parola “*certificazione*”.
3. All'articolo 18, comma 4, lettera b) della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30 le parole “*ai livelli essenziali delle prestazioni dei servizi*” sono sostituite dalle parole “*agli standard qualitativi*”.

Articolo 3

**Modifiche alla legge regionale
12 agosto 2015, n. 29**

1. Sono abrogati il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 12 agosto 2015, n. 29.
2. Al comma 2 dell'art. 46 della legge regionale 12 agosto 2015, n. 29 sono eliminate le seguenti parole “*Per l'esercizio in corso e*”.

articolo 47 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 la Regione promuove, anche attraverso il Forum di cui al comma 1, e incentiva le attività di informazione ed educazione sull'economia circolare aventi ad oggetto, in particolare, le misure dirette alla riduzione della quantità di rifiuti prodotti, al riuso dei beni, al recupero di materiali ed al riciclaggio.

3. I comuni annualmente possono redigere un programma di iniziative di informazione ed educazione sull'economia circolare che viene trasmesso, entro il 30 novembre dell'anno antecedente a quello di riferimento, alla Regione ed al Forum di cui al comma 1."

Articolo 18

Modifica alla legge regionale 4

giugno 2008, n. 6

1. All'articolo 5, comma 8 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 6, dopo le parole *"della denominazione di Pensione"*, aggiungere *"Inoltre, su richiesta degli ospiti può essere installato un letto provvisorio nella camera doppia a discrezione del gestore. Il letto aggiunto viene rimosso dalla camera il giorno stesso in cui gli ospiti lasciano la stanza o, in alternativa, per mancanza di spazio può essere riposto nella stessa camera e privato del relativo allestimento a "funzione letto" e/o ripristinandolo a divano."*

CAPO III

GOVERNANCE

Articolo 19

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1998, n. 29

1. All'articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1998, n. 29 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 sono eliminate le parole *"valutazione e verifica"*;
- b) l'ultimo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:
"La Commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale."
- c) al comma 5 sono eliminate le parole da *"ivi"* fino a *"componenti"* ed è aggiunto alla fine il seguente periodo:
"La partecipazione alle riunioni della Commissione è a titolo gratuito e non dà diritto al riconoscimento di nessuna indennità, gettone o rimborso spese."
- d) al comma 6 sono eliminate le parole *"dell'Ente Lavoro Basilicata (ELBA)"*;
- e) sono abrogati i commi 7 e 8.

Articolo 20

Integrazioni all'articolo 47 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26

1. Al comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26, dopo le parole *"nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica"*, è aggiunto il seguente periodo: *"ivi comprese le attività indispensabili all'acquisizione delle risorse finanziarie per assicurare la funzionalità e l'esercizio delle infrastrutture di pubblico interesse nonché la salvaguardia del patrimonio delle Comunità Montane ed il funzionamento delle gestioni commissariali, previa autorizzazione della Giunta regionale e il parere della competente Commissione consiliare permanente."*

Articolo 21

Modifiche all'articolo 8 bis della legge regionale 7 agosto 1996, n. 38

1. L'articolo 8 bis della legge regionale 7 agosto 1996, n. 38, è così sostituito: